



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

IL GIUDICE DELLE PENSIONI

Dott.ssa Sabrina Facciorusso

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A n. 14/2024

sul ricorso in materia di pensioni n. 23525 del registro di Segreteria, proposto da
S. R. R. (C.F.: omissis), nata il omissis a omissis (omissis), ivi residente alla via
omissis n. omissis – omissis; rappresentata e difesa dagli avv.ti Caterina
Campagna e Vincenzo NESCI presso i quali ha eletto domicilio PEC/ fax:
caterina.campagna@avvocaticatanzaro.legalmail.it;
vincenzo.nesci@avvocaticatanzaro.legalmail.it; 0967/730920

ricorrente

contro

- l'INPS – Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (C.F. 80078750587), con
sede in Roma alla via Ciriaco De Mita n.21, in persona del Presidente e legale
rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avv. Maria Teresa Pugliano
e dall'Avv. Caterina Battaglia, elettivamente domiciliati in Catanzaro, Via T
Campanella, presso la sede Avvocatura INPS

resistente

FATTO

1. Con il ricorso introduttivo del presente giudizio la ricorrente, S. R. R. -

premessi di aver prestato servizio quale Docente di Religione Cattolica in omissis

- ha rappresentato di aver domandato in data 22/02/2022 pensione anticipata

quota 102 ai sensi dell'art. 14 comma 7° del D.L. 4/2019 convertito con

modificazioni dalla L. 28 marzo 2019, n. 26, a sua volta modificato dall'art. 1, c.

87, della L. 234/2021 avendo maturato i requisiti di 66 anni, 11 mesi e 24 giorni

di età nonché di 38 anni, 7 mesi e 23 giorni di servizio al 31 dicembre 2022 ai fini

del diritto e, pertanto, di essere collocata a riposo con decorrenza 1° Settembre

2022. La domanda veniva rigettata dall'Istituto.

La ricorrente ha anche rappresentato che, nel presentare la predetta domanda di

pensione anticipata quota 102, aveva espresso formale dichiarazione di volontà

di non interrompere il rapporto d'impiego, nel caso in cui fosse accertata la

mancata maturazione del previsto requisito. Ciò nonostante, si è ritrovata con la

cessazione forzata dell'impiego, senza pensione e neanche stipendio a far data dal

01/09/2022 e, pertanto, in disagiate condizioni economiche.

Ha quindi chiesto che sia dichiarato il maturato diritto alla pensione quota 102

alla data del 31.12.2022, a far data dal 31.08.2022 con condanna al pagamento dei

ratei pensionistici non corrisposti, con decorrenza 1° settembre 2022, oltre

interessi legali e rivalutazione monetaria

2. Si è costituita in giudizio l'Inps facendo presente che, riesaminata la domanda,

considerati i requisiti anagrafici e contributivi della ricorrente, con

provvedimento del 24 ottobre 2023, l'ufficio amministrativo competente ha

proceduto a liquidare, in favore dell'odierna ricorrente la pensione anticipata n.

omissis Cat. VOCUM, con decorrenza dal 1° settembre 2022.

Il trattamento pensionistico è stato riconosciuto in applicazione della Legge 24

dicembre 2012 n. 228 e liquidato in applicazione dell'articolo 1, comma 87, lettere

a), b), c) ed e) della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Pensione Quota 102), con

importo mensile, alla decorrenza, pari ad € 2.184,33. Ha quindi concluso

chiedendo sia dichiarata cessata la materia del contendere avendo l'Istituto

liquidato quanto richiesto, con compensazione delle spese di lite.

3. All'udienza del 9/11/2023 sono comparsi l'avv. Caterina Campagna per delega

dell'avv. Vincenzo Nesci per parte ricorrente e l'avv. Caterina Battaglia, per

l'INPS.

L'avv. Battaglia ha affermato che l'Inps aveva provveduto in autotutela alla

concessione del trattamento pensionistico e che il relativo pagamento sarebbe

stato eseguito presumibilmente con il rateo di gennaio; ha quindi chiesto un

rinvio al fine di verificare che l'interesse del ricorrente sia stato effettivamente

soddisfatto.

L'avv. Caterina Campagna ha aderito alla richiesta di rinvio dell'Avv. Battaglia.

Il Giudice, ritenuto proficuo un rinvio al fine di poter verificare l'effettivo

pagamento, ha rinviato la discussione della causa all'udienza del 15 febbraio 2024,

ore di rito.

4. In data 30/01/2024 l'Istituto ha provveduto a depositare il cedolino Dicembre

2023 di pagamento dei ratei di pensione.

5. All'udienza del 15/2/2024 per la ricorrente è comparso l'Avv. Nesci, mentre

per l'Inps è comparso l'Avv. Caterina Battaglia.

L'Avv. Nesci ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere,

ma ha chiesto la condanna dell'Inps alle spese in quanto l'originario diniego, poi

emendato in autotutela, era illegittimo. L'avv. Battaglia si è riportata alle proprie

conclusioni.

In assenza di repliche, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

1. Il presente ricorso ha ad oggetto un'istanza di pensione anticipata quota 102, inizialmente negata dall'Inps, che ha poi rivisto il proprio provvedimento in autotutela, riconoscendo il diritto alla ricorrente e chiedendo la cessazione della materia del contendere. La ricorrente ha aderito alla richiesta di cessazione della materia del contendere.

2. Tanto premesso, la cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal Giudice anche d'ufficio – costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e contraddire, ossia l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del Giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese svolte dal convenuto.

Nella specie la ricorrente ha dichiarato di avere ottenuto il bene della vita anelato e per il quale ha instaurato il presente giudizio.

Sicché, la materia del contendere può senz'altro dichiararsi cessata.

3. In punto di spese, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato, in sede di autotutela, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, ma deve farsi ricorso alla regola della “soccombenza virtuale” (cfr. Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 28/06/2023, n. 18459). Questo non implica nemmeno un'automatica condanna alle spese, qualora tale annullamento non consegua a una manifesta illegittimità del provvedimento impugnato, sussistente sin dal momento della sua emanazione. Laddove, invece, l'annullamento integri un comportamento

conforme al principio di lealtà *ex art. 88 c.p.c.* esso può essere premiato con la compensazione delle spese di lite (Cass. civ., Sez. VI - 5, Ordinanza, 15/09/2021, n. 24841; cfr. anche Cass. civ., Sez. V, Ordinanza, 29/11/2023, n. 33157), o comunque con una determinazione in forma più mite.

Ebbene, nel caso di specie l'Inps aveva sin dall'inizio tutti gli elementi per provvedere correttamente e il rigetto iniziale della domanda, unitamente all'operato dell'amministrazione datoriale che ha collocato ugualmente in quiescenza la S. pur in presenza di una contraria istanza, ha messo la ricorrente in una situazione di sicuro disagio allorché, per un certo periodo, si è ritrovata con la cessazione forzata dell'impiego, senza pensione e neanche stipendio.

Certamente l'Inps non risponde dei comportamenti di soggetti a sé alieni come – nella specie - il datore di lavoro. Ciò nonostante, se l'Inps non avesse errato al principio negando il beneficio, la ricorrente non si sarebbe trovata senza pensione (oltre che senza lavoro).

Deve però anche darsi atto del comportamento collaborativo dell'Inps che, in giudizio, ha ammesso il proprio errore emendandolo in autotutela.

Le spese pertanto vanno liquidate, a carico dell'Inps, tenendo conto dei criteri di cui all'art. 4 DM 55/2014, come di recente modificato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. In particolare, avuto riguardo al valore della causa (l'importo netto riconosciuto alla ricorrente è poco superiore ai novemila euro); considerata la complessità bassa, la esiguità delle questioni affrontate e la limitata durata della controversia, considerato altresì che non vi è stata istruttoria e considerato il comportamento collaborativo dell'Inps che – sebbene soltanto dopo la citazione in giudizio - ha pur sempre rivisto in autotutela il provvedimento; ritenuto che

per queste ragioni si può fare applicazione dei parametri minimi stabiliti dal predetto DM per i giudizi innanzi alla Corte dei Conti, le spese sono liquidate in € 1.238,00 (€ 460 per la fase di studio; € 247,00 per la fase introduttiva; € 531,00 per la fase decisionale), oltre IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando

- dichiara cessata la materia del contendere;

- condanna l'Inps alla rifusione nei confronti della ricorrente delle spese di lite che quantifica in euro #1.238,00#, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 15/2/2024.

IL GIUDICE

f.to digitalmente Primo Ref. Sabrina Facciorusso

Depositata in Segreteria il 20/02/2024

La responsabile della segreteria giudizi pensionistici

f.to digitalmente dott.ssa Francesca Deni